REGOLAMENTO APPLICAZIONE TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PROVINCIALI

approvato con Deliberazioni Consiliari n° 123 del 19/7/94 e n° 146 del 26/9/94 e aggiornato con le modifiche introdotte con Deliberazioni Consiliari n° 23 del 5/2/96, n° 55 dell' 1/4/96 con provvedimento n° 22 del 5/2/96 relativo agli esoneri ed agevolazioni, nonché con gli atti consiliari n° 228 del 29/11/96, n° 229 del 2/12/96, n° 245 del 20/12/96 e successiva Deliberazione Consiliare n° 143 del 18/12/97, nonché con Deliberazioni Consiliari n° 198 del 25/11/99, n° 58 del 3/4/2000, Deliberazione di Giunta Provinciale n. 395 del 23/11/2001 (tariffe espresse in Euro) - Deliberazioni Consiliari n. 262 del 29/12/2003 e 265 del 30/12/2003 e Deliberazione Consiliare n. 63 del 30/07/2007

ART. 1 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel territorio della Provincia di Terni secondo le disposizioni contenute nel capo II° del Decreto Legislativo 15/11/93 n° 507 modificato dall'art. 1 del Decreto Legislativo 28/12/93 n° 566.

ART. 2 CLASSIFICAZIONI DELLE STRADE PROVINCIALI

Ai fini della gradualità della tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, gli stessi sono classificati in tre categorie come da allegati B e C.

ART. 3

RIDUZIONE TARIFFARIA PER CATEGORIE

Le tariffe di cui alla prima categoria sono ridotte nelle seguenti misure:

Cat. IIº 25%

Cat. III° 50%

ART. 4

OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, aventi comunque durata uguale o superiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

ART. 5

MODALITA' DI CALCOLO DELLA TASSA

La tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta alla Provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

La tassa si applica in tutti i casi in cui, in relazione alla medesima area di riferimento, le occupazioni siano complessivamente uguali o superiori al mezzo metro quadrato o lineare, tenendo conto dell'effettiva occupazione espressa in metri con arrotondamento all'unità superiore delle cifre contenenti decimali.

Nel caso di più occupazioni della stessa natura, di misura inferiore al mq. o al ml., la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le superfici eccedenti i mille mq., per le occupazioni sia permanenti che temporanee, sono calcolate in ragione del 10%. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% della parte eccedente 100 mq. fino a 1.000 mq. e del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.

Per i cartelli pubblicitari la superficie su cui applicare la tassa viene calcolata misurando la proiezione a terra del cartello stesso. Qualora ai sostegni dei suddetti cartelli pubblicitari fossero installate le controventature, la tassa sarà calcolata anche sulla superficie compresa tra la proiezione a terra del cartello e la proiezione a terra delle controventature.

ART. 6

TARIFFE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI PER ANNO SOLARE

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Essa è commisurata alla superficie occupata e le frazioni sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. La tassa stessa viene applicata in base alle seguenti tariffe:

- 1° categoria €. 20,66 al mq.
- 2° categoria €. 15,49 al mq.
- 3° categoria €. 10,33 al mq.

PASSI CARRABILI

- 1° categoria €. 10,33 al mq.
- 2° categoria €. 7,75 al mq.
- 3° categoria €. 5,16 al mq.

Dal 1/1/2000 la suddetta tassa è stata abolita (V. art. 39 del presente Regolamento)

PASSI CARRABILI PER ACCESSO IMPIANTI DISTRIBUTORE CARBURANTE

- 1° categoria €. 8,26 al mq.
- 2° categoria €. 6,20 al mq.
- 3° categoria €. 4,13 al mq.

Dal 1/1/2000 la suddetta tassa è stata abolita (V. art. 39 del presente Regolamento)

Sono esonerati dal pagamento della tassa esclusivamente i passi pedonali mantenendo invece la tassazione per i passi carrabili; dovrà comunque essere presentata una specifica domanda a seguito della quale l'Amministrazione Provinciale rilascerà la relativa autorizzazione.

Al fine dell'applicazione della tassa di cui al presente articolo sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o da altro materiale o da appositi intervalli lasciati

nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Sono esclusi dall'applicazione della tassa i passi carrabili che non presentano un'occupazione con opere visibili costruite per agevolare l'accesso ai veicoli che rendano concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Sono altresì esclusi da tassazione i passi che insistono su strade con pavimentazione a macadam a meno che non presentano coperture di fossi o canali riferite a specifiche proprietà.

All'interno dei centri abitati, qualora sussista il marciapiede, sono da considerare passi carrabili e quindi soggetti a tassazione solo quelli che presentano interruzione o smussi sul marciapiede stesso. In caso di assenza di marciapiede sono da considerare passi carrabili tutte le aperture non a filo, che presentino occupazione concreta del suolo pubblico con opere visibili.

Per tutti i passi, compresi quelli non soggetti a tassazione, dovrà comunque essere presentata, all'Amministrazione Provinciale, ai fini del rilascio della relativa autorizzazione, una specifica domanda secondo quanto previsto ai successivi artt. 23 e 24.

Per i passi esistenti e non autorizzati sprovvisti di opere visibili l'Amministrazione al momento della emissione del Decreto valuterà la necessità di imporre la costruzione di opere in calcestruzzo o altri manufatti per salvaguardare la pavimentazione stradale, ciò nel rispetto delle condizioni al punto 1.

6

La superficie cui applicare la suddetta tassa è quella che si ottiene

moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte

dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità

di un metro lineare "convenzionale".

Per i passi carrabili costruiti direttamente dalla Provincia, la tassa

va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non

superiore a mq. 9.

L'eventuale superficie eccedente è calcolata in ragione del 10%.

La Provincia su espressa richiesta dei proprietari degli accessi

suddetti e tenuto conto delle esigenze della viabilità, può, previo

rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta

indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Su tale

area, che non può essere superiore a mq. 10, viene applicata la

tassa con tariffa ordinaria ridotta al 20%:

1° categoria €. 4,13 al mq.

 2° categoria €. 3,10 al mq.

3° categoria €. 2,07 al mq.

La tariffa ordinaria è ridotta al 10%, su espressa istanza dei

proprietari degli accessi, per i passi carrabili costruiti direttamente

dalla Provincia che sulla base di elementi di carattere oggettivo

risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal

proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da

vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto:

1° categoria €. 2,07 al mq.

2° categoria €. 1,55 al mq.

3° categoria €. 1,03 al mq.

ART. 7

AFFRANCAZIONE DELLA TASSA SUI PASSI CARRABILI

La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta, su istanza del proprietario del passo, mediante il versamento, in qualsiasi momento, sul c/c postale intestato alla Provincia di una somma pari a 20 annualità del tributo previsto.

L'affrancazione ha effetto dall'anno successivo a quello in cui è realizzata e non esime dal pagamento della tassa dovuta per l'anno in corso.

Il soggetto è tenuto a comunicare all'Ufficio Tributi della Provincia, entro i 10 gg. successivi, l'avvenuto affrancamento con l'indicazione del passo carrabile di cui trattasi, dell'ammontare versato e degli estremi del bollettino di versamento.

La Provincia provvede, entro 6 mesi dalla ricezione della nota di cui al comma precedente, al riscontro dell'esattezza del versamento.

In caso di non corrispondenza tra quanto versato e quanto dovuto la Provincia richiederà, sempre entro i 6 mesi del comma precedente, l'integrazione della somma dovuta sospendendo l'efficacia dell'affrancamento fino al pagamento della stessa.

Trascorsi 6 mesi senza alcuna comunicazione da parte della Provincia il procedimento di affrancazione è da considerarsi definitivo.

ART. 8

OCCUPAZIONE CON AUTOVETTURE ADIBITE A TRASPORTO PUBBLICO

Sono esonerate dalla tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate.

Tale norma ha effetto retroattivo dall'1/01/1994.

Per queste occupazioni dovrà comunque essere presentata dal beneficiario una specifica domanda a seguito, della quale l'Amministrazione Provinciale rilascerà la relativa autorizzazione.

ART.9

OCCUPAZIONE SPAZI SOPRASTANTI O SOTTOSTANTI IL SUOLO PROVINCIALE

- 1° categoria €. 8,26 al mq.
- 2° categoria €. 6,20 al mq.
- 3° categoria €. 4,13 al mq.

ART. 10

OCCUPAZIONE DI SPAZI SOVRASTANTI IL SUOLO PROVINCIALE CON TENDE FISSE O RETRATTILI

- 1° categoria €. 6,20 al mq.
- 2° categoria €. 4,65 al mq.
- 3° categoria €. 3,10 al mq.

ART. 11
TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie effettivamente occupata in rapporto alla categoria e alla durata delle medesime.

categoria	fino a 14 gg.		da 15 g	da 15 gg. in poi	
	ora	giorno	ora	giorno	
1°	€. 0,03	€. 0,62	€. 0,013	€. 0,31	
2°	€. 0,02	€. 0,50	€. 0,010	€. 0,25	
3°	€. 0,01	€. 0,31	€. 0,007	€. 0,16	

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO

categoria	fino a 14 gg.	da 15 gg. in poi	
	ora giorno	ora giorno	
1°	€. 0,03 €. 0,62	€. 0,013 €. 0,31	
2°	€. 0,02 €. 0,50	€. 0,010 €. 0,25	
3°	€. 0,01 €. 0,31	€. 0,007 €. 0,16	

OCCUPAZIONI TEMPORANEE EFFETTUATE IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI

categoria	fino a 14 gg		da 15 gg in poi	
	ora	giorno	ora	giorno
1°	€. 0,08	€. 1,86	€. 0,04	€. 0,93
2°	€. 0,06	€. 1,49	€. 0,03	€. 0,74
3°	€. 0,04	€. 0,93	€. 0,02	€. 0,46

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SPAZI REALIZZATI DA VENDITORI AMBULANTI, DA PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO, DA PUBBLICI ESERCIZI E IN CASO DI OCCUPAZIONI DEL SOPRASSUOLO E DEL SOTTOSUOLO CON CONDUTTURE CAVI ED IMPIANTI IN GENERE ED ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALL'ESERCIZIO ED ALLA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI

categoria	fino a 14 gg.		da 15 gg. in poi	
	ora	giorno	ora	giorno
1°	€. 0,03	€. 0,62	€. 0,013	€. 0,31
2°	€. 0,02	€. 0,50	€. 0,01	€. 0,25
3°	€. 0,01	€. 0,31	€. 0,007	€. 0,16

OCCUPAZIONI TEMPORANEE POSTE IN ESSERE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE O IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICO – CULTURALI E SPORTIVE

categoria	fino a 14 gg.		da 15 gg. in poi	
	ora	giorno	ora	giorno
1°	€. 0,01	€. 0,25	€. 0,05	€. 0,12
2°	€. 0,008	€. 0,20	€. 0,004	€. 0,10
3°	€. 0,005	€. 0,12	€. 0,003	€. 0,06

Le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti e quelle realizzate con autovetture ad uso privato su aree eventualmente a ciò destinate dalla Provincia sono soggette alla tassa con tariffa ordinaria.

Sono esonerate dal pagamento della tassa le occupazioni di spazi ed aree pubbliche derivanti da manifestazioni o da iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati. La superficie occupata eccedente tale limite, è assoggettata alla tassa nella misura prevista dalle relative tabelle.

ART. 12 RIDUZIONE PER LE CARATTERISTICHE TEMPORALI DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Tutte le tariffe riferite alle occupazioni temporanee sono ulteriormente ridotte del 50% allorché:

- la durata dichiarata non sia inferiore ad un mese ovvero trattasi di occupazione a carattere ricorrente;
- il versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione sia pagato anticipatamente o in due rate: la prima anticipata e la seconda a distanza di un mese;
- Provincia al momento del pagamento dell'intera tassa o della prima rata per accettazione della clausola con la quale è precisato che non si darà luogo ad alcuna restituzione della somma versata e permane l'obbligo del versamento della seconda rata, se non ancora avvenuto, nel caso in cui l'occupazione, per fatto imputabile al contribuente, abbia una durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

ART. 13 RIDUZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' EDILIZIA

Per le occupazioni da chiunque realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe di cui all'art. 11 e all'art. 12 del presente Regolamento sono ulteriormente ridotte del 50% con il limite di €. 0,08 al mq. per giorno.

ART. 14 OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO O SOPRASSUOLO

La tassa per l'occupazione del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi è determinata in €. 129,11 per

la categoria 1, €. 97,09 per la categoria 2 e in €. 64,56 per la categoria 3 per Km. lineare o frazione, in base alla lunghezza della strada effettivamente occupata.

Dal 1/1/2000, per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelli esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa è determinata in base a quanto disposto dall'art. 18 della L. 23/12/1999, n. 488.

La tassa non si applica alle occupazioni di sottosuolo e soprassuolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi; dovrà comunque essere inoltrata dal beneficiario specifica domanda a seguito della quale l'Amministrazione Provinciale rilascerà la relativa autorizzazione. Qualora la Provincia provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti avrà diritto ad un contributo, una volta tanto, pari complessivamente al 50% delle spese sostenute per la costruzione delle gallerie stesse.

La Provincia ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese le condutture, i cavi e gli impianti. Quando però tale trasferimento viene disposto per l'immissione di cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, e in collettori o in gallerie, appositamente costruite, la spesa relativa sarà a carico degli utenti.

Alle occupazioni temporanee di suolo e soprassuolo di cui al presente articolo si applicano le seguenti tasse:

OCCUPAZIONI TEMPORANEE FINO 1 KM. LINEARE

Categoria	fino a 30 gg.	da 31 a 90 gg.
1° 2°	€. 10,33€. 7,75	€. 13,43 €. 9,55
3°	€. 5,16	€. 6,71
categoria	da 91 a 180 gg.	oltre 180 gg.
1°	€. 15,49	€. 20,66
2°	€. 11,62	€. 15,49
3°	€. 7,75	€. 10,33

OCCUPAZIONI TEMPORANEE OLTRE 1 KM. LINEARE

categoria	fino a 30 gg.	da 31 a 90 gg.
1°	€. 15,49	€. 20,14
2°	€. 11,62	€. 14,33
3°	€. 7,75	€. 10,07
categoria	da 90 a 180 gg.	oltre 180 gg.
categoria	da 90 a 180 gg.	oltre 180 gg.
categoria 1°	da 90 a 180 gg. €. 23,24	oltre 180 gg. €. 30,99
•		
1°	€. 23,24	€. 30,99

ART. 15 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei la tassa annua per l'occupazione del suolo e del sottosuolo è determinata in €. 7,75 per la categoria 1, €. 5,81 per la categoria 2 e € 3,87 per la categoria 3. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri con tolleranza del 5% sulle misure di capacità. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei e di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per occupazione del suolo e del sottosuolo effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a 4 mq. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti ed apparecchiature ausiliarie ivi compresi le tettoie e i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione ordinaria.

ART.16 DISTRIBUTORI DI TABACCHI

In caso di occupazione di soprassuolo e di suolo provinciale con apparecchi automatici di distribuzione di tabacchi è determinata una tassa annuale pari a €. 7,75 per la 1° categoria €. 5,81 per la 2° categoria e €. 3,87 per la 3° categoria.

ART. 17 ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico e del canone di concessione:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 37, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12-86, n. 917 per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici trasporto nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie, gli orologi funzionanti per pubblica utilità e le aste delle bandiere;

- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste e nei posteggi ad essi assegnati;
- d) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, secondo quanto stabilito nei regolamenti di Polizia Locale;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita alla Provincia al termine della concessione medesima;
- f) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

ART. 18 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA E DI PAGAMENTO DELLA TASSA

I richiedenti entro 30 gg. dalla notifica della copia del disciplinare decreto di concessione e comunque entro il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione stessa, sono tenuti a presentare, alla Provincia una denuncia utilizzando gli appositi moduli predisposti dalla stessa e messi a disposizione degli utenti. Copie dei suddetti modelli comprensivi delle indicazioni previste dall'art. 50 del D.L.vo 507/93 vengono allegati al presente regolamento sotto la lettera A.

Alla denuncia dovrà essere allegata la ricevuta del versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a

quello di prima applicazione della tassa semprechè non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni delle occupazioni il versamento della tassa dovrà essere effettuato nel mese di gennaio utilizzando l'apposito modulo approvato con decreto del Ministero delle Finanze.

Qualora durante l'anno si verificassero delle variazioni in aumento del tributo dovuto il richiedente dovrà presentare, entro 30 gg. dal verificarsi dell'aumento, apposita denuncia e provvedere al pagamento dello stesso.

In caso di occupazione del suolo o del sottosuolo con condutture cavi ed impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Dal 1/1/2000 la denuncia delle utenze al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché il versamento della suddetta tassa rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT, dovrà rispettivamente essere presentata e versata in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Per gli anni successivi, invece, la denuncia dovrà essere di nuovo presentata solo nel caso in cui si sia verificata una variazione nel numero delle utenze precedentemente dichiarate.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante il versamento a mezzo c/c postale intestato alla Provincia su apposito modello approvato con decreto del Ministero delle

Finanze con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

In caso di occupazioni temporanee il richiedente è tenuto soltanto al pagamento della tassa mediante l'apposito modulo di versamento entro e non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

Qualora le occupazioni stesse non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione il pagamento della tassa può essere effettuato anche mediante versamento diretto.

Non è dovuto il pagamento della tassa, sia per l'occupazione permanente che temporanea, quando l'importo della tassa stessa è uguale o inferiore a €. 5,42.

ART. 19 VERIFICA DELLE DENUNCE

La Provincia provvede al controllo delle denunce presentate verificandone i relativi versamenti e provvedendo alla correzione di eventuali errori materiali e di calcolo. Entro sei mesi dalla presentazione della denuncia o dall'effettuazione del versamento la Provincia è tenuta a dare comunicazione al contribuente dell'eventuale integrazione da versare. La suddetta integrazione deve essere effettuata dal contribuente entro 60 gg. dalla ricezione della comunicazione mediante versamento su c/c postale intestato alla Provincia con le stesse modalità di cui al precedente art. 9. La Provincia provvede all' accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette

apposito avviso di accertamento motivato nei quali sono indicati la tassa nonché le sanzioni, gli interessi liquidati e il termine di 60 gg. per il pagamento. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, le contestazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, mediante raccomandata con ricevuta di ricevimento, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata.

Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini suddetti, separatamente per ciascun anno. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dal Capo II del D.P.R. 602/72 e successive modificazioni previste dal D.Lgs. 46/99 applicando l'art. 2752 del Codice Civile; il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo – (art. 1 comma 163 della Legge 27 dicembre 2006 – Finanziaria 2007). I contribuenti possono richiedere con apposita istanza alla Provincia il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso accertato la Provincia provvede entro 180 gg. dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi al tasso legale vigente calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

ART.20 SANZIONI

Per ritardato o omesso pagamento della tassa, nonché per le violazioni di norma tributaria in materia di tributi locali, le sanzioni da applicare sono quelle previste dai DD.LLvi nn. 471-472-473 del 18/12/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sulla somma dovuta e non pagata a titolo di tassa, si applicano gli interessi legali al tasso vigente calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 21 APPLICAZIONE TARIFFE ANNO 1994

In caso di occupazioni permanenti di spazi ed aree di proprietà provinciale i contribuenti già iscritti al ruolo, per l'anno 1994, dovranno versare l'eventuale differenza tra l'importo già iscritto a ruolo e quello risultante dall'applicazione delle nuove tariffe, entro 60 gg. dalla data di adozione del presente regolamento. In caso di occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ecc. gli importi da iscrivere a ruolo per l'anno 1994 sono quelli del 1993 aumentati del 10%, con una tassa minima di €. 25,82. Se le predette somme non risultano iscritte al ruolo il versamento dell'eventuale differenza deve essere effettuata su richiesta della Provincia. I contribuenti non iscritti a ruolo, ma comunque tenuti al pagamento della tassa per

occupazione di spazi ed aree di proprietà provinciale per l'anno 1994 devono, entro 60 gg. dalla data di adozione del presente regolamento, presentare denuncia ed effettuare il versamento della tassa dovuta per l'intera annualità. I contribuenti che nel corso dell'anno 1994 realizzano nuove occupazioni o occupazioni incrementative di quelle già esistenti devono presentare denuncia ed effettuare il relativo versamento entro 30 gg. dal rilascio della concessione. In caso di occupazioni temporanee di spazi ed aree di proprietà provinciale effettuate da pubblici esercizi, da venditori ambulanti, da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti o realizzate con installazioni di attrazione, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe dell'anno 1993 aumentata del 50%.

DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI

ART. 22 RICHIESTA DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Chiunque intenda effettuare occupazioni di qualsiasi natura del suolo, sottosuolo, soprassuolo delle strade provinciali, ad esclusione dei tratti che attraversano il centro abitato di Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e comunque dei beni appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile della Provincia o di tratti di strade private sulle quali risulta costituita, nei modi di legge, una servitù di pubblico passaggio, realizzare recinzioni e/o piantagioni in prossimità delle strade provinciali, stabilire o modificare accessi e diramazioni dalle strade provinciali ai fondi e fabbricati laterali e altresì collocare cartelli o

altri mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali o in vista di esse deve farne domanda all'Amministrazione Provinciale in competente carta da bollo per ottenere la relativa concessione o autorizzazione ai sensi della normativa vigente.

In caso di richiesta effettuata congiuntamente da più soggetti l'Amministrazione si rapporterà con il primo intestatario della domanda.

Qualora più soggetti sono interessati alla stessa concessione la relativa domanda deve essere firmata da tutti gli utilizzatori.

Nel caso di cui sopra l'Amministrazione si rapporterà con il primo nominativo oppure a richiesta con ciascun firmatario.

In questa seconda ipotesi il tributo sarà pagato separatamente ciascuno con la propria quota parte. Il frazionamento del tributo non inficia l'impegno di coobligazione dei richiedenti nei confronti dell'Amministrazione.

Non sarà ammesso il frazionamento del tributo ove l'importo individuale sia pari o inferiore a €. 5,42.

Qualora la domanda di concessione non contenga la richiesta di frazionamento del tributo, tutti i cointestatari oltre ad essere solidamente obbligati fra loro, dovranno effettuare il pagamento congiuntamente con un unico bollettino di c/c postale prestampato a firma del primo titolare della concessione stessa.

Una stessa domanda può contenere la richiesta autorizzativa per più occupazioni temporanee o permanenti della stessa natura.

L'autorizzazione dovrà essere rilasciata per ogni singola occupazione e parimenti verrà messo a ruolo il tributo per ogni singola occupazione con esclusione del caso che si tratti di più occupazioni riferite ad una singola unità immobiliare o attività industriale o commerciale.

Per ogni occupazione oltre la prima di cui al comma precedente, dovrà essere allegata alla domanda una marca da bollo del valore in vigore al momento del rilascio della concessione oppure la ricevuta attestante il versamento di pari importo a favore dell'Amministrazione.

ART. 23

MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di cui all'art. 1 deve contenere:

1) Per le autorizzazioni:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale e codice fiscale del richiedente;
- b) descrizione particolareggiata dell'opera che si intende eseguire e/o indicazione della superficie occupata;
- c) esatta indicazione della strada, del lato della stessa e della progressiva chilometrica su cui si intende effettuare l'opera o l'occupazione;
- d) una dichiarazione con la quale il richiedente si obbliga al rispetto delle disposizioni contenute nel disciplinare allegato all'autorizzazione e, in caso di autorizzazioni che comportino manomissioni di opere stradali, al versamento, prima del rilascio del decreto di concessione, qualora richiesto, del deposito cauzionale che verrà fissato dall'Ufficio Tecnico Provinciale avendo riguardo alle opere necessarie per il ripristino.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) planimetria catastale con indicazione del tratto interessato;
- b) copia fotostatica del codice fiscale;
- c) assegno circolare non trasferibile o ricevuta di versamento sul c/c postale o vaglia postale intestato alla Provincia di Terni di importo pari alle spese di sopralluogo e di istruttoria.

Qualora nella stessa domanda vengano richieste più occupazioni temporanee o permanenti lungo la stessa strada, per ogni occupazione in più, oltre la prima, dovrà essere versato, per spese di istruttoria, l'importo che sarà determinato con apposito atto dalla Giunta Provinciale.

2) Per le concessioni:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale e codice fiscale del richiedente;
- b) descrizione particolareggiata dell'opera che si intende eseguire e/o indicazione della superficie occupata;
- c) esatta indicazione della strada, del lato della stessa e della progressiva chilometrica su cui si intende effettuare l'opera o l'occupazione;
- d) una dichiarazione con la quale il richiedente si obbliga al rispetto delle disposizioni contenute nel disciplinare allegato alla convenzione e, in caso di concessioni che comportino manomissioni di opere stradali, al versamento, prima del rilascio del decreto di concessione, qualora richiesto, del deposito cauzionale che verrà fissato dall'Ufficio Tecnico Provinciale avendo riguardo alle opere necessarie per il ripristino.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) planimetria catastale con indicazione del tratto interessato;
- b) copia fotostatica del codice fiscale;
- c) assegno circolare non trasferibile o ricevuta di versamento sul c/c postale o vaglia postale intestato alla Provincia di Terni di importo pari alle spese di sopralluogo e di istruttoria.
 - Qualora nella stessa domanda vengano richieste più occupazioni temporanee o permanenti lungo la stessa strada, per ogni occupazione in più, oltre la prima, dovrà essere versato, per spese di istruttoria, l'importo che sarà determinato, con apposito atto, dalla Giunta Provinciale.
- d) una marca da bollo del valore in vigore al momento del rilascio della concessione se trattasi di un unico richiedente o di più richiedenti che adottano l' unicità del pagamento; una marca da bollo in più per ogni richiedente oltre il primo quando gli stessi optano per il frazionamento del tributo.

La domanda, di cui all'art. 1 qualora le opere di cui essa forma oggetto rivestono carattere di particolare importanza, dovrà essere corredata da grafici sufficienti a ben identificare le opere da eseguirsi, in casi speciali anche da calcoli di stabilità e, se richiesta dalla normativa vigente, da copia della concessione edilizia.

In caso di cartellone pubblicitario la suddetta domanda dovrà essere corredata da un bozzetto a colori dello stesso e da una dichiarazione attestante che il cartello sarà realizzato nel rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo 30/4/92 n. 285 e nel relativo regolamento di applicazione.

Per gli attraversamenti e percorrenze sulle strade di condutture elettriche ad alto potenziale l'Amministrazione Provinciale, nell'interesse del pubblico transito, potrà richiedere, a corredo della domanda, copia dei calcoli e degli elementi tutti relativi alla linea ed alla struttura di stabilità dei supporti in genere, e potrà imporre l'adozione di speciali dispositivi, che essa credesse necessari per meglio salvaguardare la sicurezza del transito.

ART. 24 SPESE DI SOPRALLUOGO E ISTRUTTORIA

Le spese di sopralluogo e di istruttoria sono valutate, a corpo, forfettariamente nella misura determinata con apposito atto dalla Giunta Provinciale, tendenzialmente in base all'aumento dell'indice Istat sui prezzi al consumo accertato ogni anno se trattasi di un unico richiedente o di più richiedenti che adottano l'unicità del tributo. A tale importo, nel caso in cui i richiedenti optino per il pagamento frazionato, dovrà essere aggiunto l'importo che sarà determinato con apposito atto, dalla Giunta Provinciale, tendenzialmente in base all'aumento dell'indice Istat su prezzi al consumo accertato ogni anno per ogni nominativo oltre il primo.

Nel caso in cui il richiedente abbia denunciato più occupazioni sia temporanee che permanenti lungo la medesima strada, dovrà essere aggiunto l'importo che sarà determinato con apposito atto dalla Giunta Provinciale, tendenzialmente in base all'aumento dell'indice Istat sui prezzi al consumo accertato ogni anno, per ogni occupazione oltre la prima.

ART. 25 RILASCIO DELL'ATTO ABILITATIVO

Tutte le domande sono trasmesse per l'istruttoria all'Ufficio Tecnico Provinciale, il quale, espletato l'eventuale sopralluogo, predispone lo schema del decreto disciplinare contenente le norme tecniche di esecuzione delle opere, le condizioni speciali riferentesi al particolare tipo delle medesime e le condizioni generali alle quali verrà rilasciata la relativa concessione - autorizzazione e l'importo della conseguente tassa. In caso di diniego la comunicazione con le relative motivazioni verrà data al richiedente direttamente dallo stesso Ufficio Tecnico. Nella nota di diniego dovranno essere allegate per la restituzione la marca da bollo che lo stesso aveva allegato alla domanda, mentre l'importo delle spese di sopralluogo e di istruttoria verranno incamerate dall'Ente pubblico.

L'atto di concessione rilasciato avrà la durata di anni 20 in caso di installazione di cartelli pubblicitari per cui la concessione avrà la durata di anni 3 e sarà sempre revocabile a giudizio dell'Amministrazione su richiesta del concessionario ove questi non intenda più usufruire della concessione ed elimini a sue spese tutto quanto si riferisce alla concessione medesima. La concessione o l'autorizzazione si intendono sempre accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi, con obbligo di riparare tutti i danni derivati dalle opere o dai depositi permessi, con la facoltà all'Amministrazione di revocarli o modificarli o disporre nuove condizioni.

ART. 26 ESECUZIONE DELLE OPERE

Le opere eseguite sul suolo, sottosuolo, soprassuolo stradale e sue pertinenze e il ripristino delle stesse sono eseguite a totale carico del Concessionario nei modi prescritti dall'Ufficio Tecnico nel decreto disciplinare o autorizzazione sotto comminatoria previa diffida, di immediato ritiro della concessione e autorizzazione, di incameramento del deposito cauzionale e di risarcimento dei danni causati alla proprietà provinciale eccedenti l'importo del deposito cauzionale.

ART. 27 CONVENZIONI

In caso di ripetute richieste di concessioni temporanee allo stesso titolo il richiedente potrà stipulare con l'Ente apposita convenzione.

ART.28 DEPOSITO CAUZIONALE

Il concessionario è obbligato, in caso di concessioni che comportino manomissioni di opere stradali, al ripristino delle stesse.

L'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione Provinciale richiederà il versamento di un deposito cauzionale, commisurato all'entità delle opere da eseguire o alla natura dell'autorizzazione o della concessione, per garantirsi la regolare esecuzione delle opere o il ripristino delle infrastrutture stradali eventualmente danneggiate.

Il deposito cauzionale che dovrà essere versato prima del rilascio del decreto di concessione sarà restituito dopo il periodo di tempo che sarà stabilito nell'atto di concessione e comunque dopo che da parte dell'Ufficio Tecnico Provinciale sarà stato accertato l'adempimento, da parte della ditta concessionaria, di tutti gli obblighi imposti dalla concessione o autorizzazione.

ART. 29 PREDISPOSIZIONE ELENCO CONTRIBUENTI

L'Ufficio Tributi è incaricato di tenere in evidenza ed aggiornare di anno in anno l'elenco dei contribuenti tenuti al pagamento delle tasse di occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché del canone derivante da ogni concessione.

L'Ufficio Tributi ha altresì l'incarico di tenere costantemente aggiornato il registro delle Concessioni. In tale registro dovranno risultare la strada, nome e cognome del concessionario, l'oggetto della concessione, la data, il numero di repertorio dell'atto e la scadenza della concessione.

ART. 30 INIZIO LAVORI

Il concessionario non potrà porre mano ai lavori od effettuare occupazione se non avrà avuto preventivamente comunicazione del decreto di concessione o dell'autorizzazione e ciò a pena di contravvenzione con conseguente rimozione, ove del caso, delle opere abusivamente eseguite.

ART. 31 REVOCA CONCESSIONE

L'Amministrazione Provinciale per mutate circostanze di interesse pubblico ha il diritto di revocare concessioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico senza corrispondere alcuna indennità per danni o altro titolo, ma è tenuta a rimborsare senza interessi entro 90 gg dall'atto di revoca, la maggior quota della tassa o canone corrisposta in anticipo.

Nel caso in cui l'utilizzo della concessione abbia portato al realizzo di costruzioni o all'impianto stabile di attrezzature o di impianti non asportabili compete al concessionario un'indennità ragguagliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della concessione revocata.

ART. 32

REVOCA DELLA CONCESSIONE PER GRAVI INADEMPIENZE

Nel caso di gravi e reiterate inadempienze alle obbligazioni assunte nell'atto concessorio, verificatesi anche dopo l'apposita diffida, la concessione è revocata in danno dell'interessato.

Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 gg. dalla notifica della revoca la Provincia provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

ART. 33

RINUNCIA DELLA CONCESSIONE

Il titolare della concessione può rinunciare alla stessa entro il mese di settembre di ciascun anno ed è comunque tenuto al versamento della tassa per l'anno in corso e alla messa in pristino a proprie spese dell'assetto stradale secondo la situazione preesistente. In caso di rinuncia non sarà rimborsato l'eventuale canone versato in un'unica soluzione all'inizio della concessione.

ART. 34 SUBINGRESSO NELLA TITOLARITA' DELLE CONCESSIONI

Il subingresso nella titolarità di una concessione è consentito previa domanda in carta legale del nuovo titolare del bene a cui è collegata la concessione.

Alla domanda deve essere allegata una marca da bollo e copia in carta semplice del titolo che dimostra il possesso del bene (contratto di acquisto, atto di successione ecc.). L'ufficio provvederà a rettificare il nominativo del titolare della concessione e rilascerà allo stesso copia dell'atto di rettifica. Fino al momento del rilascio dell'atto di rettifica, salvo eventuale revoca o rinuncia, resterà titolare della concessione il contribuente a cui è stata originariamente rilasciata la stessa.

ART. 35 L'AUTORIZZAZIONE ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Le occupazioni temporanee sono soggette ad autorizzazioni della Provincia, previa presentazione, almeno 15 gg. prima dell'inizio dell'occupazione, di documentata istanza indicante la natura, il luogo, la superficie e la durata dell'occupazione che si intende effettuare.

ART. 36 OCCUPAZIONI D'URGENZA

Nel caso si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di autorizzazione.

Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell' avvenuta occupazione con telegramma o via fax e a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione e autorizzazione come previsto dai precedenti articoli.

L'Ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni di urgenza e all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di autorizzazione a sanatoria. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il tributo per il periodo di effettiva occupazione, nelle misure stabilite dalla tariffa.

ART. 37 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

La revoca dell'autorizzazione avviene:

- per inadempienze del contribuente agli obblighi assunti o mancato pagamento della tassa nel termine previsto;
- per sopraggiunte esigenze pubbliche.

In quest' ultimo caso la revoca consegue ad atto deliberativo motivato e comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo non goduto, senza interessi.

ART. 38 FUNZIONARIO RESPONSABILE

La Provincia designa il Funzionario a cui sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Art. 54 Decreto Legislativo n° 507/93).

Il predetto Funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i procedimenti relativi e dispone i rimborsi.

ART.39 VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

Eventuali variazioni delle tariffe del presente regolamento sono adottate entro il 31 ottobre di ogni anno con deliberazione di Giunta Provinciale ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

Con decorrenza 1/1/2000 la tassa per l'occupazione di suolo pubblico con passo carrabile viene abolita, ferma restando la procedura autorizzatoria della concessione prevista dagli articoli 22 e seguenti.